

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3869 del 13/07/2026
Oggetto	Rigetto istanza di rinnovo di concessione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola. COMUNE: Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano RICHIEDENTE: Ditta individuale Malaguti Gabriella CODICE PRATICA N. BO01A2821/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4049 del 13/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: Rigetto istanza di rinnovo di concessione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola.

COMUNE: Valsamoggia (BO) Loc. Crespellano

RICHIEDENTE: Ditta individuale Malaguti Gabriella

CODICE PRATICA N. BO01A2821/07RN01

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 e DET-2026-791 del 30/06/2026 relative all'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio Idrico e assegnazione degli Incarichi di Funzione;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle*

derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Preso atto delle D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

Vista l'istanza assunta al protocollo della Regione Emilia-Romagna n. PG/2007/313331 del 07/12/2007, presentata dalla ditta individuale Malaguti Gabriella, C.F. MLGGRL51L54D158Y, con cui viene richiesto il **rinnovo** della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante 2 pozzi ubicati in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Crespellano, ad uso irrigazione agricola, con una portata massima complessiva di 10 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 3.500 mc, riconosciuta alla medesima con determinazione n. 16850 del 22/11/2006 e scaduta il 31/12/2005 (pratica B001A2821/07RN01);

Considerato che l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo di concessione è assimilabile all'uso "irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

richiamata la nota Prot. n. PG/2025/20581 del 20/11/2025 con la quale l'amministrazione ha richiesto l'invio:

- della documentazione integrativa necessaria per l'avvio dell'istruttoria;

- della ricevuta attestante il pagamento della somma complessiva di € 34,25, comprensiva di capitale ed interessi, dovuta a titolo di canoni di concessione per l'utilizzo del bene demaniale per gli anni 2025-2026;

Accertato che a seguito della comprovata ricezione della nota citata, l'istante non ha adempiuto a quanto richiesto dall'amministrazione precedente;

Dato atto che, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 sono stati comunicati con nota Prot. n. PG/2025/228910 del 23/12/2025 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto e che nei termini previsti la ditta istante non ha provveduto a trasmettere osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che il Concessionario, a garanzia della concessione ha versato in data 29/11/2007 € 51,65 quale deposito cauzionale a favore di "Regione Emilia Romagna";

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dell'istruttoria svolta, l'Amministrazione debba disporre:

- il rigetto per improcedibilità dell'istanza di rinnovo presentata e conseguentemente di archiviare il relativo procedimento codice pratica BO01A2821/07RN01;
- la cessazione immediata della facoltà di prelievo di derivazione di acqua pubblica esercitata in pendenza della domanda di rinnovo presentata;
- l'incameramento parziale del deposito cauzionale a copertura totale del credito dell'amministrazione di € 34,25 per i canoni di concessione non corrisposti per l'anno 2025 e 2026;
- la chiusura dei pozzi con oneri a carico del Concessionario;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) il rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione riconosciuta con determinazione n. 16850 del 22/11/2006 alla ditta Malaguti Gabriella, C.F. MLGGRL51L54D158Y, richiesto dal Concessionario con istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2007/313331 del 07/12/2007 e l'archiviazione del relativo procedimento: codice pratica BO01A2821/07RN01;

2) di dichiarare la decadenza immediata dalla facoltà di prelievo esercitata in pendenza della domanda di rinnovo;

3) di stabilire che il Concessionario è tenuto ai seguenti adempimenti:

- **la chiusura dei pozzi con le modalità previste** nell'allegato 1 "PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO", parte integrante della presente determinazione, **entro il termine di 60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento;

- **comunicare** a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima dell'avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;

- **trasmettere** a questa Agenzia una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori, **per attestarne l'avvenuta regolare esecuzione**, con allegata una Relazione Tecnica a firma congiunta con la ditta incaricata di eseguire i lavori di chiusura

dei pozzi, asseverante il rispetto delle disposizioni stabilite al precedente punto e accompagnata da documentazione fotografica;

4) di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli in situ ai sensi della vigente normativa in materia, avvertendo che il prelievo senza titolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge;

5) di notificare il presente provvedimento alla ditta Malaguti Gabriella, C.F. MLGGRL51L54D158Y, tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna, comunicando che sussistono i presupposti per l'incameramento parziale del deposito cauzionale nella misura di € 34,25;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, Sezione Territoriale Città Metropolitana e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI DI CHIUSURA POZZO

Tombamento del pozzo

A) rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo: tubazioni, pompe, cavi etc.;

B) lavaggio e pistonaggio del pozzo fino alla profondità di perforazione; misura del livello statico della falda dopo un opportuno periodo di attesa sufficiente al ripristino delle condizioni idrostatiche;

C) al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il foro e la camicia di rivestimento, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- dal fondo pozzo al tetto dell'acquifero drenato si dovrà procedere al riempimento completo del tubo di rivestimento con una miscela bentonitica in grani. In corrispondenza dei tratti non filtranti, potrà essere usata boiaccia cementizia mista a bentonite. La cementazione della miscela dovrà essere tale da prolungarsi, senza segregazioni, all'interno del tubo, per l'intera lunghezza interessata;
- la miscela bentonitica dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, partendo da fondo pozzo, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto all'estremità di un idoneo tampone o packer, ove possibile. Quest'ultimo dovrà essere ben posizionato al di sopra del tetto dell'acquifero drenato. Il materiale di iniezione dovrà essere sufficientemente fluido per passare attraverso i filtri della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto con il foro, sia parzialmente nell'acquifero;
- dal tetto dell'acquifero drenato fino a bocca pozzo (vedi punto successivo) si procederà al riempimento della tubazione con boiaccia cementizia iniettata dal basso verso l'alto;
- la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

D) In caso di pozzi tubolari in cemento di grande diametro e bassa profondità captanti falde freatiche superficiali, procedere al riempimento del pozzo con miscela di materiale granulare di piccolo diametro, inerte, certificato, proveniente da cave autorizzate. E' vietato utilizzare materiale di rifiuto e/o proveniente da demolizioni.

Comunicazioni

E) Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, la ditta dovrà comunicare all'Amministrazione la data di inizio delle operazioni di tombamento con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;

F) Alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa una Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice.

G) Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento del pozzo, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate (anche con video ispezione) e motivate nella Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura trasmessa all'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.